

COMUNICATO STAMPA

**Fisco e imprese,
ok al recupero dei costi non di competenza
Il giudicato della sentenza dà il via alla richiesta di rimborso**

Porte aperte al recupero delle imposte versate in più per effetto di un accertamento che rettifica l'anno di competenza di un costo. Il *countdown* per presentare la domanda di rimborso parte dalla data in cui passa in giudicato la sentenza che riconosce la legittimità del recupero dei costi effettuato dall'Agenzia. Proprio da questo momento, infatti, sorge anche il diritto dell'impresa a dedurre il costo nel periodo d'imposta di effettiva competenza. Sono alcuni dei chiarimenti forniti dall'Agenzia delle Entrate con la circolare n. 23/E di oggi, in cui si invitano gli uffici a riesaminare le liti pendenti e ad abbandonare, in alcuni casi, le posizioni volte a negare al contribuente il diritto al rimborso.

In particolare, il documento di prassi si sofferma sulle ipotesi in cui l'ufficio accertatore ha imputato per competenza il costo a un periodo d'imposta in relazione al quale il contribuente non ha più la possibilità di correggere, a suo favore, la dichiarazione già presentata o è scaduto il termine di 48 mesi per richiedere il rimborso delle imposte versate in eccesso. A questo proposito, il diritto di chiedere la restituzione delle somme scatta da quando la sentenza che riconosce la legittimità del recupero effettuato dalle Entrate passa in giudicato o, comunque, dalla data in cui la pretesa dell'Amministrazione finanziaria al recupero del costo da rettificare diventa definitiva. Il contribuente ha due anni di tempo da quella data per presentare richiesta di rimborso.

Il testo completo della circolare n. 23/E è disponibile sul sito Internet dell'Agenzia delle Entrate - www.agenziaentrate.gov.it - all'interno della sezione Circolari e Risoluzioni. Su FiscoOggi.it sarà pubblicato un articolo sul tema.

Roma, 5 maggio 2010